

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
★	Regolamento (CE) n. 154/2004 del Consiglio, del 26 gennaio 2004, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004	1
	Regolamento (CE) n. 155/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	3
★	Regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativo all'assistenza finanziaria della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE	5
	Regolamento (CE) n. 157/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	15
	Regolamento (CE) n. 158/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	18
	Regolamento (CE) n. 159/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	21
	Regolamento (CE) n. 160/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	23
	Regolamento (CE) n. 161/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	27
	Regolamento (CE) n. 162/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali	28

(segue)

Regolamento (CE) n. 163/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione	30
Regolamento (CE) n. 164/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	33
Regolamento (CE) n. 165/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	35
Regolamento (CE) n. 166/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	37
Regolamento (CE) n. 167/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	39
Regolamento (CE) n. 168/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso	41
Regolamento (CE) n. 169/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003	42
Regolamento (CE) n. 170/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003	43
★ Direttiva 2004/7/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2004, che modifica la direttiva 77/388/CEE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda la procedura di adozione di provvedimenti di deroga e il conferimento di competenze di esecuzione	44
★ Direttiva 2004/13/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/16/CE sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾	46
★ Direttiva 2004/14/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004, che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾	48

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2004/92/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 21 gennaio 2004, recante misure di emergenza relative al peperoncino e ai prodotti derivati ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 68]** 52

2004/93/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 gennaio 2004, recante misure di protezione relative all'influenza aviaria in taluni paesi asiatici per quanto riguarda le importazioni di volatili diversi dal pollame ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 257]** 55

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 154/2004 DEL CONSIGLIO
del 26 gennaio 2004**

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso al presente regolamento ⁽⁴⁾.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Ai sensi dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio ⁽²⁾, prima della scadenza del periodo di validità del protocollo accluso all'accordo, le parti contraenti avviano negoziati allo scopo di definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato.

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

(2) Le due parti hanno deciso di prorogare il protocollo attuale, approvato con il regolamento (CE) n. 722/2001 ⁽³⁾, per un periodo di un anno, mediante accordo in forma di scambio di lettere, nell'attesa che si possano tenere i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo.

a) pesca demersale:

Spagna: 600 tsl/mese in media annua;

b) pesca del tonno:

i) tonniere con reti a circuizione:

— Francia: 18 unità,

— Spagna: 21 unità;

ii) pescherecci con palangari di superficie:

— Spagna: 15 unità,

— Portogallo: 5 unità;

iii) tonniere con lenze e canne:

— Francia: 7 unità,

— Spagna: 5 unità.

(3) È nell'interesse della Comunità approvare tale proroga.

(4) Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

⁽¹⁾ Parere reso il 18 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 379 del 31.12.1990, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 102 del 12.4.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 319 del 4.12.2003, pag. 19.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito dell'accordo in forma di scambio di lettere notificano alla Commissione i quantitativi di ciascuno stock catturati nella zona di pesca della Costa d'avorio secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

⁽¹⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 155/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 29 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	87,7
	204	37,2
	212	127,9
	999	84,3
0707 00 05	052	138,3
	204	45,2
	999	91,8
0709 90 70	052	80,5
	204	54,7
	999	67,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	47,1
	204	54,5
	212	48,2
	220	44,1
	448	32,8
	624	84,2
	999	51,8
0805 20 10	052	74,2
	204	89,3
	999	81,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	76,0
	204	74,2
	220	82,7
	464	82,6
	624	78,7
	662	38,0
	999	72,0
0805 50 10	052	73,0
	600	62,0
	999	67,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	73,2
	060	55,3
	400	96,5
	404	87,2
	720	86,9
	999	79,8
0808 20 50	060	61,1
	388	108,6
	400	88,0
	528	81,9
	720	45,5
	999	77,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 156/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2004**

**relativo all'assistenza finanziaria della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento ai sensi
dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I criteri di ammissibilità per le spese dei laboratori comunitari di riferimento che ricevono un'assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE e le procedure per la dichiarazione di spesa e l'effettuazione di audit sono state stabilite nel regolamento (CE) n. 324/2003 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) I laboratori comunitari di riferimento («laboratori») svolgono le funzioni e i compiti previsti nella legislazione veterinaria della Comunità per assistere la Comunità.
- (3) Il livello di assistenza finanziaria annuale della Comunità («assistenza finanziaria») per il funzionamento di taluni laboratori è fissato su base annuale tramite decisioni specifiche nel settore della salute pubblica veterinaria, della salute animale e dei rifiuti di origine animale.
- (4) I costi relativi a missioni effettuate dal personale dei laboratori devono essere correntemente finanziati dai laboratori sulla base delle spese generali del beneficiario fino a un massimo del 7 % dei costi ammissibili totali per l'azione.
- (5) Poiché a tali missioni è da ascrivere una proporzione crescente delle spese generali del beneficiario e poiché certe spese per missioni possono essere coperte sulla base di una tariffa giornaliera standard si dovrebbe creare un capitolo a parte nel contesto della spesa ammissibile annuale di ciascun laboratorio.
- (6) Considerando i costi e i benefici dei simposi, è opportuno restringere il numero di partecipanti ammissibili ai simposi e se ne dovrebbe invitare soltanto uno per Stato membro. Deroghe a tale regola andrebbero decise in casi debitamente giustificati e contestualmente all'assistenza finanziaria concessa per l'organizzazione dei simposi.

- (7) Si avverte la necessità di chiarire il tasso da usarsi per la conversione delle domande di pagamento presentate in valuta nazionale come da regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽³⁾.
- (8) Si dovrebbero stabilire regole per armonizzare la presentazione del bilancio provvisorio relativo alla spesa dei laboratori in considerazione delle attività svolte in virtù della legislazione veterinaria della Comunità.
- (9) Poiché si devono apportare diversi cambiamenti al regolamento (CE) n. 324/2003, detto regolamento dovrebbe essere rimpiazzato nell'interesse della chiarezza.
- (10) Una sana gestione finanziaria giustifica l'applicazione delle regole di ammissibilità a partire dall'inizio del 2004 per la definizione delle spese ammissibili sostenute durante tale anno.
- (11) A fini di controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁴⁾.
- (12) Le misure adottate con il presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Bilancio provvisorio

I laboratori comunitari di riferimento (qui di seguito denominati «laboratori») presentano entro il 1° ottobre di ciascun anno di calendario «n» il bilancio provvisorio della spesa del laboratorio in relazione alle attività comunitarie per l'anno di calendario «n+1».

I laboratori presentano il bilancio provvisorio in forma computerizzata conformemente all'allegato I.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 47 del 21.2.2003, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

*Articolo 2***Regole di ammissibilità**

Entro i limiti dell'assistenza finanziaria annuale della Comunità concessa ai laboratori, si applicano le regole di ammissibilità di cui all'allegato II per la spesa collegata al personale, ai materiali durevoli, ai materiali non durevoli, alla spedizione di campioni per i test comparativi e alle spese generali.

*Articolo 3***Pagamento dell'assistenza finanziaria per il funzionamento dei laboratori**

A condizione che i piani di azione siano realizzati in modo efficiente e che i beneficiari forniscano alla Commissione tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite nel presente articolo, l'assistenza finanziaria per il funzionamento del laboratorio è versata nel modo seguente:

- a) può essere pagato, su richiesta del beneficiario, un prefinanziamento pari al 70 % dell'importo totale;
- b) il saldo è versato su presentazione da parte del beneficiario di:
 - i) una relazione finanziaria certificata dal direttore del laboratorio;
 - ii) documenti giustificativi relativi ai test comparativi; e
 - iii) una relazione tecnica;
- c) la relazione finanziaria certificata e presentata in conformità con l'allegato III entro il 31 marzo dell'anno successivo alla fine del periodo per il quale l'assistenza finanziaria è stata concessa;
- d) in caso di mancato rispetto della scadenza di cui al punto c), l'assistenza finanziaria è ridotta di 25 % il 1° maggio, 50 % il 1° giugno, 75 % il 1° luglio e 100 % il 1° settembre.

*Articolo 4***Regole di ammissibilità per i simposi**

1. Entro i limiti dell'assistenza finanziaria annuale concessa per l'organizzazione di un simposio, si applicano le regole di ammissibilità menzionate nell'allegato IV per le spese di viaggio e le diarie per un massimo di 30 partecipanti a simposi, di cui viene invitato almeno uno per Stato membro.
2. Possono essere decise deroghe al paragrafo 1 in casi debitamente giustificati contestualmente alla decisione dell'assistenza finanziaria annuale della Comunità per il funzionamento di certi laboratori.

*Articolo 5***Versamento dell'assistenza finanziaria della Comunità per l'organizzazione di simposi**

A condizione che il simposio sia stato organizzato in modo efficiente e che il beneficiario fornisca alla Commissione tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite nel presente articolo, l'assistenza finanziaria per l'organizzazione dei simposi è versata nel modo seguente:

- a) può essere pagato, su richiesta del beneficiario, un prefinanziamento pari al 70 % dell'importo totale entro i 60 giorni che precedono la data fissata per il simposio;

- b) il saldo è versato previa accettazione da parte della Commissione dei relativi documenti giustificativi e di una relazione tecnica sull'uso dell'assistenza finanziaria;
- c) i documenti giustificativi sono presentati conformemente all'allegato V entro i tre mesi successivi alla data del simposio;
- d) in caso di mancato rispetto della scadenza di cui al punto c), l'assistenza finanziaria è ridotta di 25 % per un mese rispetto alla scadenza prevista di presentazione della documentazione, 50 % per un ritardo di due mesi, 75 % per un ritardo di tre mesi e 100 % per un ritardo di quattro mesi.

*Articolo 6***Documenti giustificativi**

1. Il direttore tecnico del laboratorio conserva copia certificata dei documenti giustificativi, quali fatture, buste paga e fogli di presenza, invio di campioni, missioni.
2. Il beneficiario registra la spesa dichiarata alla Commissione nel suo sistema di contabilità dei costi e conserva tutti i documenti giustificativi per un periodo di cinque anni a fini di audit.

I documenti giustificativi comprovanti tutti i costi e le ore lavorate quali indicati nella domanda di rimborso, sono trasmessi su richiesta alla Commissione.

*Articolo 7***Tasso di conversione per le domande in valuta nazionale**

Il tasso di conversione per le richieste presentate in valuta nazionale nel corso del mese «n» è quello in vigore il decimo giorno del mese «n+1» o il primo giorno precedente per il quale si è fissato un tasso.

*Articolo 8***Audit**

La Commissione può effettuare audit in conformità con l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

*Articolo 9***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 324/2003 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 10***Entrata in vigore e applicabilità**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(Articolo 1)

**BILANCIO PROVVISORIO PER LA SPESA DEL LABORATORIO IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ
COMUNITARIE DAL
1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE**

Denominazione e indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento:

Conto bancario cui trasferire la sovvenzione:

Importante: Tutti i costi vanno espressi in valuta nazionale al netto dell'IVA.

1. PERSONALE

CATEGORIA ⁽¹⁾	STATUS ⁽²⁾	SALARIO MENSILE LORDO ⁽³⁾	TEMPO CONSACRATO AL PROGETTO ⁽⁴⁾	COSTI AMMISSIBILI TOTALI

Percentuale del bilancio complessivo del laboratorio: ...

2. MATERIALI NON DUREVOLI

DESCRIZIONE PER TIPO ⁽⁵⁾	COSTO

Percentuale del bilancio complessivo del laboratorio: ...

3. MATERIALI DUREVOLI

	DESCRIZIONE	COSTO/ VALORE	DATA DI ACQUISTO O DI AFFITTO	% DI USO PER IL PROGETTO	AMMORTAMENTO ANNUALE
2.1	Attrezzature da acquistare e pagare nel periodo in questione				
2.2	Attrezzature acquistate prima del periodo in questione				

Percentuale del bilancio complessivo del laboratorio: ...

4. TEST COMPARATIVI

DESCRIZIONE	COSTO

⁽¹⁾ Da indicare per ciascuna persona distaccata al progetto: ricercatore di inquadramento superiore, ricercatore di inquadramento inferiore, tecnico, ecc.

⁽²⁾ Funzionario, contrattista, ecc. – Per I contrattisti indicare le date di decorrenza e di scadenza del contratto.

⁽³⁾ Salario mensile lordo reale (non usare tabelle salariali) compresi gli oneri sociali e d'altro genere che compaiono sulla busta paga.

⁽⁴⁾ Calcolato sulla base minima di 12 mesi, ovvero 1 600 ore/anno.

⁽⁵⁾ Ad esempio: reagenti, cavi, forniture minute di laboratorio, ecc.

5. MISSIONI

DESCRIZIONE	VIAGGIO	ALBERGO	DIARIA	TOTALE

6. SPESE GENERALI

SPESA TOTALE (Totale voci 1-5):	
SPESE GENERALI: 7 %:	
SPESA TOTALE DI FUNZIONAMENTO:	

7. SIMPOSIO

	COSTO
SPESA DI VIAGGIO DEI PARTECIPANTI:	
DIARIE DEI PARTECIPANTI:	
SPESA TOTALE PER IL SIMPOSIO:	

8. TOTALE GENERALE

SPESA DI FUNZIONAMENTO:	
SPESA PER SIMPOSIO	
SPESA TOTALE DEL LABORATORIO:	

ALLEGATO II

(Articolo 2)

Regole di ammissibilità applicabili alla spesa collegata al personale, ai materiali durevoli, ai materiali non durevoli, alla spedizione di campioni per i test comparativi, e alle spese generali

1. Personale

Le spese per il personale, qualunque ne sia lo status, si limitano ai costi delle retribuzioni effettivamente versate (retribuzioni, stipendi, oneri sociali e costi pensionistici) per il personale scientifico, il personale in possesso di qualifiche post-universitarie, i tecnici e il personale amministrativo specificamente dedicati, interamente o in parte, allo svolgimento di compiti comunitari, come indicato nel programma di lavoro approvato.

Tutto il tempo di lavoro del personale dedicato allo svolgimento di compiti comunitari deve essere registrato e certificato sulla base di un minimo di 12 mesi e di 1600 ore/anno. Il responsabile designato del progetto o un membro di grado superiore debitamente autorizzato del personale del beneficiario dovranno procedere a tale registrazione e certificazione almeno una volta al mese.

2. Materiali durevoli

I materiali acquistati o in locazione possono essere addebitati come costi diretti. L'importo rimborsabile per i materiali in locazione non può eccedere l'importo al quale i materiali avrebbero potuto essere acquistati per la durata del test. I costi rimborsabili saranno calcolati nel modo seguente:

$$\frac{A \times C \times D}{B}$$

A = Periodo in mesi per i quali i materiali sono destinati ad essere utilizzati per il progetto, dalla data della consegna. L'ammissibilità è limitata ai materiali effettivamente pagati durante il periodo coperto dall'assistenza finanziaria comunitaria.

B = Periodo di ammortamento di 60 mesi (36 mesi nel caso di attrezzature informatiche che costino meno di 25 000 EUR).

C = Costo dei materiali senza IVA.

D = Percentuale di utilizzazione dei materiali per il progetto.

L'IVA non recuperabile pagata dal beneficiario sarà considerata come una spesa ammissibile.

3. Materiali non durevoli

Il rimborso sarà basato sui costi effettivi senza IVA sostenuti durante il periodo in questione. Il beneficiario dovrà inoltre indicare, per i vari materiali, la percentuale del bilancio totale del laboratorio relativo ai materiali non durevoli.

Tutte le altre spese di amministrazione, di viaggio e di segretariato sono considerate come rientranti nella categoria delle «spese generali».

4. Spedizione di campioni per i test comparativi

Dietro presentazione dei relativi documenti, il rimborso si baserà sui costi effettivi senza IVA dell'invio di campioni in connessione con tali test.

5. Missioni

Le spese di viaggio e le diarie del personale dei laboratori sostenute per missioni rientranti nel programma di lavoro approvato saranno rimborsate fino a un massimo di 5 000 EUR. Le diarie e i costi alberghieri non devono superare le diarie e i tetti per i costi alberghieri applicabili al personale della Comunità.

6. Spese generali

Sarà concesso automaticamente un contributo forfettario pari a 7 % dei costi effettivamente rimborsabili sulla base di tutti i costi diretti sopra elencati (punti da 1 a 5).

ALLEGATO III

RELAZIONE FINANZIARIA CERTIFICATA

(Articolo 3 c)

Periodo dal .../.../... al .../.../...

N. di riferimento della decisione:

Nome e indirizzo del beneficiario:

Assistenza finanziaria massima:

CATEGORIE DI SPESE	IMPORTO PER IL PERIODO CONSIDERATO (in moneta nazionale)
1. PERSONALE	
2. MATERIALI DUREVOLI	
3. MATERIALI NON DUREVOLI	
4. TEST COMPARATIVI	
5. MISSIONI	
Totale parziale:	
6. SPESE GENERALI 7 %	
Totale:	

Dichiarazione del beneficiario

Si dichiara che:

- le spese sopra indicate sono state sostenute per l'espletamento dei compiti previsti dalla decisione sopraccitata e sono state indispensabili ai fini di un'efficace attuazione di tali compiti,
- le spese sono effettive e rientrano nelle spese rimborsabili così come definite nel regolamento CE n. 156/2004,
- tutti i relativi documenti giustificativi sono disponibili per eventuali controlli.

Data:

Data:

Nome del direttore tecnico:

Nome del responsabile finanziario:

Firma:

Firma:

RIPARTIZIONE PER CATEGORIA (in moneta nazionale)

PERSONALE

Categoria	Salario mensile	Numero di ore lavorate	Importo pagato per il personale

TOTALE:

MATERIALI DUREVOLI

Tipo	Data di consegna o di locazione	Costo o valore	Data del pagamento	Ammortamento per 36 o 60 mesi	Utilizzazione nell'ambito del progetto	Importo dell'ammortamento

TOTALE:

MATERIALI NON DUREVOLI

Descrizione	Data del pagamento	Importo

TOTALE:

Percentuale del bilancio totale del laboratorio relativo ai materiali non durevoli per ciascuno di tali materiali:

TEST COMPARATIVI

Descrizione	Data del pagamento	Importo

TOTALE:

MISSIONI

DESCRIZIONE	VIAGGIO	ALBERGO	DIARIA	TOTALE

ALLEGATO IV

(Articolo 4)

REGOLE DI AMMISSIBILITÀ PER I SIMPOSI

1. Spese di viaggio

Le spese ammissibili per il viaggio ferroviario sono quelle corrispondenti a un biglietto di prima classe relativo al percorso più breve.

Le spese ammissibili per il viaggio aereo sono quelle relative al biglietto in classe turistica alla tariffa meno cara possibile, tenuto conto dei vincoli delle condizioni di viaggio. Quando tali condizioni lo consentano, si applicheranno tariffe ridotte (APEX, PEX, Escursione, ecc.). Tuttavia, se il viaggio è separato da un fine settimana da non più di 24 ore, potrà essere concesso il rimborso di spese diarie aggiuntive se ciò consentirà di utilizzare tariffe di viaggio ridotte, purché ne risulti un risparmio generale (spese di viaggio + diarie).

Se i partecipanti utilizzeranno la loro autovettura invece di effettuare viaggi ferroviari o aerei, le spese di viaggio saranno rimborsate sulla base del biglietto ferroviario di prima classe per il percorso più breve, esclusi eventuali supplementi e applicando la tariffa meno cara. Se due o più persone utilizzeranno la stessa autovettura, solo il proprietario della vettura avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio. I costi di parcheggio o i pedaggi pagati utilizzando un'autovettura privata non saranno rimborsati. I partecipanti che utilizzeranno la loro autovettura rimarranno pienamente responsabili degli eventuali incidenti all'autovettura o da essa provocati a terzi. L'organizzatore del simposio non può in nessun caso accettare richieste di compensazione, quali che siano i motivi per i quali i partecipanti abbiano utilizzato l'autovettura privata.

Le eventuali negligenze da parte dei partecipanti (ad esempio perdita dei buoni), e le loro conseguenze finanziarie, rimarranno interamente a carico dei partecipanti.

2. Indennità giornaliera (diarie)

Le seguenti indennità applicabili dal 24 marzo 1999 [data di pubblicazione del regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 620/1999, GU L 78 del 24.3.1999] saranno adeguate in conformità con le indennità diarie vigenti alla data del simposio. In casi giustificati la diaria può essere aumentata della differenza tra il costo della stanza (colazione esclusa) e 50 % di tale diaria.

Paese nel quale viene organizzato il simposio	Indennità giornaliera (diarie) (in euro)
Belgio	149,63
Danimarca	179,28
Germania	127,10
Grecia	113,19
Spagna	141,30
Francia	130,29
Irlanda	165,20
Italia	129,82
Lussemburgo	143,48
Paesi Bassi	147,69
Austria	121,81
Portogallo	142,98
Finlandia	155,60
Svezia	156,54
Regno Unito	199,21

REGOLAMENTO (CE) N. 157/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2004

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 ⁽⁴⁾, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) Tuttavia, per taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I al Trattato sussiste il rischio che, qualora siano fissati in anticipo tassi di restituzione elevati, si mettano a repentaglio gli impegni assunti in relazione a tali restituzioni. Per prevenire tale rischio è allora necessario adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi, senza però precludere la stipula di contratti a lungo termine. Fissando tassi di restituzione specifici per le restituzioni stabilite in anticipo e riguardanti tali prodotti si dovrebbe riuscire a raggiungere entrambi gli obiettivi.

(4) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di

effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

(5) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(6) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁶⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

(7) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia ⁽⁷⁾, al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia ⁽⁸⁾, al regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia ⁽⁹⁾, al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania ⁽¹⁰⁾, al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica slovacca ⁽¹¹⁾ e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽¹⁰⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

⁽¹¹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

- Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca ⁽¹⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (8) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ⁽²⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (9) Conformemente al regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati a Malta ⁽³⁾, a decorrere dal 1° novembre 2003 i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al trattato, esportati a Malta, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (10) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 ed elencati dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999, per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato al presente regolamento, conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

⁽²⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 30 gennaio 2004 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni (1)	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):		
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	45,15	64,50
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):		
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	54,05	77,22
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	72,45	103,50
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):		
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	65,10	93,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	129,68	185,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	124,60	178,00

(1) Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica Slovacca o Repubblica ceca, e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria. Dal 1° novembre 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

**REGOLAMENTO (CE) N. 158/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2004**

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie

grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

- (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
- (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 2004.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 gennaio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	41,15	1104 23 10 9300	C10	EUR/t	33,80
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	35,27	1104 29 11 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	35,27	1104 29 51 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C11	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C11	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C11	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C10	EUR/t	7,35
1103 19 40 9100	C10	EUR/t	0,00	1107 10 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	52,90	1107 10 91 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	41,15	1108 11 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	35,27	1108 11 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	35,27	1108 12 00 9200	C10	EUR/t	47,02
1103 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	C10	EUR/t	47,02
1103 19 30 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	47,02
1103 20 60 9000	C12	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	C10	EUR/t	47,02
1103 20 20 9000	C11	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	45,60
1104 19 69 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	C10	EUR/t	45,60
1104 12 90 9100	C10	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	46,07
1104 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	35,27
1104 19 50 9110	C10	EUR/t	47,02	1702 30 91 9000	C10	EUR/t	46,07
1104 19 50 9130	C10	EUR/t	38,21	1702 30 99 9000	C10	EUR/t	35,27
1104 29 01 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	C10	EUR/t	35,27
1104 29 03 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	C10	EUR/t	46,07
1104 29 05 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	C10	EUR/t	35,27
1104 29 05 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	C10	EUR/t	48,27
1104 22 20 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C10	EUR/t	33,50
1104 22 30 9100	C10	EUR/t	0,00	2106 90 55 9000	C10	EUR/t	35,27
1104 23 10 9100	C10	EUR/t	44,09				

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni ad eccezione di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

C11 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

C12 Tutte le destinazioni ad eccezione di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia.

C13 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 159/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costi-

tuisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.
- (6) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CEE) n. 1766/92, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 29 gennaio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
 2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
 2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
 2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	C10	EUR/t	0,00
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	C10	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C10 Tutte le destinazioni a eccezione di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 160/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2004

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1784/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.
- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia ⁽¹⁰⁾, al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia ⁽¹¹⁾, al regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia ⁽¹²⁾, al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania ⁽¹³⁾, al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 117 del 15.7.2000, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.⁽⁹⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.⁽¹⁰⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.⁽¹²⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.⁽¹³⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

Repubblica slovacca ⁽¹⁾ e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca ⁽²⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

- (9) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ⁽³⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (10) Conformemente al regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati a Malta ⁽⁴⁾, a decorrere dal 1° novembre 2003 i prodotti

agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al trattato, esportati a Malta, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

- (11) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (12) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

⁽³⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 30 gennaio 2004 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (2)	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	—	—
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – – negli altri casi	— — — —	— — — —
1002 00 00	Segala	—	—
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5): – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – negli altri casi	2,939 — 2,939 2,204 — 2,204 — 2,939 2,939 — 2,939	2,939 — 2,939 2,204 — 2,204 — 2,939 2,939 — 2,939

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base ⁽²⁾	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – grani lunghi	11,500 11,500 11,500	11,500 11,500 11,500
1006 40 00	Rotture di riso	3,000	3,000
1007 00 90	Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Slovacca o Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria. Dal 1° novembre 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

⁽³⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽⁴⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁵⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 161/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2004**

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽³⁾, ha definito le regole per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in causa utilizzati per tale fabbricazione. Gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1265/2001 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco.
- (3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il

1° di ogni mese. Essa può essere modificata nel frattempo se il prezzo dello zucchero comunitario e/o dello zucchero sul mercato mondiale subiscono cambiamenti significativi. In conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura.

- (4) A seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri». Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1265/2001, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione alla produzione in quanto prodotti di base. Occorre pertanto prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La destituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 46,618 EUR/100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

**REGOLAMENTO (CE) N. 162/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2004**

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3 ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
- (2) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

- (3) L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.
- (4) Nella settimana dal 19 al 23 gennaio 2004, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.
- (5) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 19 al 23 gennaio 2004, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25.

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP — INDIA**Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003****Campagna 2003/2004**

Paesi	% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 19 al 23 gennaio 2004	Limite
Barbados	100	Raggiunto
Belize	100	
Congo	99,5656	
Figi	100	
Guiana	100	
India	0	
Costa d'Avorio	100	
Giamaica	100	
Kenya	100	
Madagascar	100	
Malawi	100	
Maurizio	100	
S. Cristoforo e Nevis	100	
Swaziland	100	
Tanzania	0	
Trinidad e Tobago	100	
Zambia	100	
Zimbabwe	100	

Zucchero preferenziale speciale**Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003****Campagna 2003/2004**

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 19 al 23 gennaio 2004	Limite
India	0	Raggiunto
Altri	100	

Zucchero concessioni CXL**Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003****Campagna 2003/2004**

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 19 al 23 gennaio 2004	Limite
Brasile	100	
Cuba	100	
Altri paesi terzi	100	

REGOLAMENTO (CE) N. 163/2004 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 2004****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.
- (4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 8 800 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione ⁽⁴⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.
- (5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.
- (6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.
- (8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficino di restituzione.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 8 800 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 2004.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.⁽⁴⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 gennaio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (¹)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (¹)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	87	1006 30 65 9900	R01	EUR/t	109
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	87		064 e 066	EUR/t	135
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	87		A97	EUR/t	115
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—	1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	115
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	87		064 e 066	EUR/t	135
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	87	1006 30 67 9900	064 e 066	EUR/t	135
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	87	1006 30 92 9100	R01	EUR/t	109
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		R02	EUR/t	115
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	87		R03	EUR/t	120
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	87		064 e 066	EUR/t	135
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	87		A97	EUR/t	115
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—		021 e 023	EUR/t	115
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	87	1006 30 92 9900	R01	EUR/t	109
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	87		A97	EUR/t	115
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	87		064 e 066	EUR/t	135
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—	1006 30 94 9100	R01	EUR/t	109
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	109		R02	EUR/t	115
	R02	EUR/t	115		R03	EUR/t	120
	R03	EUR/t	120		064 e 066	EUR/t	135
	064 e 066	EUR/t	135		A97	EUR/t	115
	A97	EUR/t	115		021 e 023	EUR/t	115
1006 30 61 9900	021 e 023	EUR/t	115	1006 30 94 9900	A97	EUR/t	115
	R01	EUR/t	109		064 e 066	EUR/t	135
	A97	EUR/t	115		R01	EUR/t	109
1006 30 63 9100	064 e 066	EUR/t	135		A97	EUR/t	115
	R01	EUR/t	109		064 e 066	EUR/t	135
	R02	EUR/t	115	1006 30 96 9100	R01	EUR/t	109
	R03	EUR/t	120		R02	EUR/t	115
	064 e 066	EUR/t	135		R03	EUR/t	120
	A97	EUR/t	115		064 e 066	EUR/t	135
1006 30 63 9900	021 e 023	EUR/t	115		A97	EUR/t	115
	R01	EUR/t	109		021 e 023	EUR/t	115
	064 e 066	EUR/t	135	1006 30 96 9900	R01	EUR/t	109
	A97	EUR/t	115		A97	EUR/t	115
1006 30 65 9100	R01	EUR/t	109		064 e 066	EUR/t	135
	R02	EUR/t	115	1006 30 98 9100	021 e 023	EUR/t	115
	R03	EUR/t	120	1006 30 98 9900	—	EUR/t	—
	064 e 066	EUR/t	135	1006 40 00 9000	—	EUR/t	—
	A97	EUR/t	115				
	021 e 023	EUR/t	115				

(¹) La procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01:	4 000 t,
Insieme delle destinazioni R02 e R03:	3 000 t,
Destinazioni 021 e 023:	500 t,
Destinazioni 064 e 066:	1 000 t,
Destinazione A97:	300 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turche e Caïques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

REGOLAMENTO (CE) N. 164/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 ⁽⁴⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 gennaio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	A00	EUR/t	0
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9150	A00	EUR/t	0
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9170	A00	EUR/t	0
1001 90 99 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9180	A00	EUR/t	0
1002 00 00 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1003 00 90 9000	—	EUR/t	—	1102 10 00 9500	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9400	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1005 90 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1101 00 11 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9800	—	EUR/t	—
1101 00 15 9100	A00	EUR/t	0				

⁽¹⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 165/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2004
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 gennaio 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7	6° term. 8
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1002 00 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 166/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2004
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 ⁽⁴⁾.
- (3) La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 gennaio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1107 10 19 9000	A00	EUR/t	0,00
1107 10 99 9000	A00	EUR/t	0,00
1107 20 00 9000	A00	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 167/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2004
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 1431/2003 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 28.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 gennaio 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	A00	0	0	0	0	0	0

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 8	7° term. 9	8° term. 10	9° term. 11	10° term. 12	11° term. 1
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	A00	0	0	0	0	0	0

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 168/2004 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 2004****relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda. A norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare. Il regolamento (CE) n. 33/2004 della Commissione ⁽⁴⁾ ha fissato a 2 000 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal suddetto paragrafo per l'insieme delle destinazioni R02 e R03 definite nell'allegato al suddetto regolamento.

- (2) Per l'insieme delle destinazioni R02 e R03 i quantitativi chiesti il 28 gennaio 2004 superano il quantitativo disponibile. È quindi necessario fissare una percentuale unica di riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 28 gennaio 2004.
- (3) Data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'insieme delle destinazioni R02 e R03 definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 33/2004, le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del suddetto regolamento il 28 gennaio 2004, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 5,24 %.

Articolo 2

Per l'insieme delle destinazioni R02 e R03 definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 33/2004, per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 29 gennaio 2004, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del suddetto regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 69.

**REGOLAMENTO (CE) N. 169/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2004**

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1814/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2003/2004 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di

Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1814/2003.

- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1814/2003, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 23 al 29 gennaio 2004, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 265 del 16.10.2003, pag. 25.

REGOLAMENTO (CE) N. 170/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2004
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al
regolamento (CE) n. 2315/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2315/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate del 23 al 29 gennaio 2004 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 342 del 30.12.2003, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

DIRETTIVA 2004/7/CE DEL CONSIGLIO
del 20 gennaio 2004

che modifica la direttiva 77/388/CEE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda la procedura di adozione di provvedimenti di deroga e il conferimento di competenze di esecuzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 27 e 30 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽³⁾, prevedono procedure che possono comportare la tacita approvazione da parte del Consiglio di provvedimenti di deroga.
- (2) A fini di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno far sì che ogni deroga autorizzata a norma degli articoli 27 o 30 della direttiva 77/388/CEE sia oggetto di una decisione esplicita adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.
- (3) È opportuno pertanto sopprimere la possibilità di una tacita approvazione da parte del Consiglio allo scadere di un determinato termine.
- (4) Per evitare che uno Stato membro resti nell'incertezza in merito al seguito che la Commissione intende dare alla sua domanda di deroga, è opportuno prevedere un termine entro il quale la Commissione sia tenuta a presentare al Consiglio o una proposta di autorizzazione o una comunicazione nella quale siano esposte le sue obiezioni.
- (5) Al fine di consentire allo Stato membro richiedente di seguire meglio la procedura d'istruzione della sua domanda, è opportuno prevedere l'obbligo per la Commissione di procedere, appena dispone di tutti i dati da essa ritenuti utili alla valutazione, ad informarne lo Stato richiedente e a trasmettere la domanda, in lingua originale, agli altri Stati membri.
- (6) L'articolo 27, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 77/388/CEE sottolinea che la valutazione dell'incidenza più o meno trascurabile delle misure di semplificazione sull'importo dell'imposta dovuto a livello di consumo finale è effettuata globalmente in riferimento alle previsioni macroeconomiche relative all'impatto prevedibile delle misure sulle risorse proprie IVA della Comunità.

- (7) In assenza di un procedimento per l'adozione di misure vincolanti d'applicazione delle disposizioni della direttiva 77/388/CEE, gli Stati membri applicano in maniera divergente le regole fissate da quest'ultima.
- (8) Per migliorare il funzionamento del mercato interno è essenziale garantire un'applicazione più uniforme dell'attuale sistema di IVA. L'introduzione di una procedura per l'adozione di misure intese a garantire la corretta applicazione delle disposizioni vigenti costituirebbe un importante passo avanti in questa direzione.
- (9) In particolare, dette misure dovrebbero regolare il problema della doppia imposizione sulle operazioni transfrontaliere che può derivare da un'applicazione non uniforme, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della direttiva 77/388/CEE relative al luogo di prestazione.
- (10) L'ambito d'applicazione di ciascuna misura di applicazione dovrebbe, tuttavia, restare circoscritto e il loro obiettivo dovrebbe essere quello di chiarire il contenuto di una disposizione della direttiva 77/388/CEE senza potere derogarvi.
- (11) Malgrado la natura circoscritta di tale ambito d'applicazione, tali misure avranno un'incidenza finanziaria che per uno o più Stati membri potrebbe risultare non trascurabile.
- (12) L'incidenza di tali misure sui bilanci degli Stati membri giustifica che il Consiglio si riservi il diritto di esercitare le competenze di esecuzione della direttiva 77/388/CEE.
- (13) Tenuto conto del loro ambito di applicazione circoscritto, è opportuno prevedere che le misure di applicazione della direttiva 77/388/CEE siano adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.
- (14) Poiché gli scopi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri per i motivi sopracitati e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽¹⁾ GU C Parere reso il 16 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C Parere reso il 30 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/92/CE (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8).

- (15) La direttiva 77/388/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è così modificata:

- 1) All'articolo 27, i paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale.

2. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessita. Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene utili per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri.

3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui all'ultima frase del paragrafo 2, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.

4. In ogni caso la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 dev'essere completata entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.»;

- 2) Al capo XVII, è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 29 bis

Misure di applicazione

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva.»;

- 3) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

Accordi internazionali

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla presente direttiva.

2. Lo Stato membro che intende concludere tale accordo invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessita. Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene necessari per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri.

3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui all'ultima frase del paragrafo 2, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.

4. In ogni caso la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 dev'essere completata entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.»

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. McCREEVY

DIRETTIVA 2004/13/CE DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 2004****che modifica la direttiva 2002/16/CE sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

dopo avere consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/16/CE della Commissione, del 20 febbraio 2002, sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽²⁾ stabilisce talune norme applicabili all'uso e/o alla presenza di 2,2-bis(4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropil) etere («BADGE»), di bis(-idrossifenil)metano bis(2,3-epossipropil) eteri («BFDGE»), di glicidil eteri del Novolac («NOGE») e di alcuni loro derivati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- (2) La direttiva prevede che l'uso e/o la presenza di BADGE nella fabbricazione di tali materiali e oggetti possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31 dicembre 2004.
- (3) Il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha richiesto dati tossicologici che consentano di valutare il BADGE entro termini specifici. Il comitato ha altresì richiesto che vengano presentati nuovi dati tossicologici per valutare la cancerogenicità potenziale dei derivati clorurati che erano inclusi nella restrizione quantitativa da applicarsi alla migrazione del BADGE di cui all'allegato I della direttiva 2002/16/CE.
- (4) Il 4 dicembre 2002, il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha posto in evidenza i risultati negativi sulla cancerogenicità potenziale dei derivati clorurati di BADGE e il basso livello di esposizione del consumatore europeo al BADGE quale conseguenza della notevole riduzione del contenuto del BADGE riscontrato negli alimenti inscatolati nel corso delle ultime indagini svolte dagli Stati membri e dal Centro comune di ricerca della Commissione europea. Si ritiene pertanto lecito prorogare di un anno l'autorizzazione temporanea per il

BADGE, in attesa che siano forniti nuovi dati tossicologici da sottoporre alla valutazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

- (5) La direttiva 2002/16/CE stabilisce che le prescrizioni di tale direttiva concernenti il BADGE, il BFDGE e il NOGE non si applicano ai materiali e agli oggetti ricoperti di rivestimenti di superficie e agli adesivi, che sono stati posti in contatto con i prodotti alimentari prima del 1° marzo 2003. Detti materiali e oggetti possono continuare ad essere immessi sul mercato a condizione che la data di riempimento figurì sugli stessi. Per escludere ogni ambiguità nell'interpretazione del modo in cui la data di riempimento deve essere menzionata sui materiali e sugli oggetti, è opportuno prevedere che tale data possa essere sostituita dalla data di conservabilità minima («da consumarsi preferibilmente entro il») di cui alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, o da altra indicazione quale il numero della partita di cui alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, per i prodotti alimentari confezionati in tali materiali e oggetti. Occorre tuttavia che vi sia un collegamento tra tali indicazioni e la data di riempimento, in modo che si possa sempre risalire a quest'ultima.
- (6) La direttiva 2002/16/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.
- (7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2002/16/CE è modificata come segue:

- 1) nell'articolo 2, paragrafo 2, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2005»;
- 2) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. Gli articoli 2, 3 e 4 non si applicano ai materiali e agli oggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, lettere b) e c), che sono posti in contatto con i prodotti alimentari prima del 1° marzo 2003.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 51 del 22.2.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.

Detti materiali e oggetti possono essere immessi sul mercato a condizione che la data di riempimento figuri sugli stessi. Pur tuttavia, la data di riempimento può essere sostituita da un'altra indicazione, a condizione che tale indicazione consenta di individuare la data di riempimento. La data di riempimento deve essere fornita su richiesta alle autorità competenti e a chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 non osta alle prescrizioni della direttiva 2000/13/CE.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 29 gennaio 2005. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra tali norme e quelle della direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DIRETTIVA 2004/14/CE DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 2004****che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

sentito il comitato scientifico per l'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 93/10/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 93/111/CE ⁽⁴⁾, concerne la pellicola di cellulosa rigenerata e presenta un elenco di sostanze autorizzate con limitazioni sul loro uso. La direttiva riguarda le pellicole di cellulosa rigenerata non rivestite o rivestite di vernici prodotte solo con le sostanze elencate.
- (2) In seguito ai progressi tecnologici, è necessario autorizzare un nuovo tipo di pellicola di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica, compostabile e biodegradabile. Questo nuovo tipo di pellicola di cellulosa rigenerata è conforme ai requisiti ambientali della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti d'imballaggio ⁽⁵⁾, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003. Di conseguenza, tale autorizzazione è nell'interesse della coerenza della normativa comunitaria.
- (3) Le norme da applicare alle pellicole di cellulosa rigenerata dovrebbero essere specifiche alla natura dello strato in contatto con i prodotti alimentari. Quindi i requisiti per le pellicole di cellulosa rigenerata con rivestimenti in materia plastica dovrebbero essere diversi da quelli previsti per le pellicole di cellulosa rigenerata non rivestite o rivestite con vernici derivate da cellulosa.

- (4) Nella produzione di tutti i tipi di pellicole di cellulosa rigenerata, comprese le pellicole di cellulosa rigenerata rivestite in materia plastica, devono essere utilizzate solo le sostanze autorizzate.
- (5) Nel caso della pellicola di cellulosa rigenerata rivestita con un rivestimento in materia plastica, lo strato a contatto con i prodotti alimentari consiste in un materiale simile ai materiali e agli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Sarebbe quindi opportuno che le disposizioni previste dalla direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽⁶⁾ siano applicate anche alle pellicole di questo tipo.
- (6) Nell'interesse della coerenza della normativa comunitaria, la verifica della conformità delle pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica alle limitazioni di migrazione fissati dalla direttiva 2002/72/CE dovrebbe essere realizzata secondo le regole stabilite dalla direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/48/CE della Commissione ⁽⁸⁾ e dalla direttiva 85/572/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽⁹⁾.
- (7) Devono essere soppressi dall'elenco delle sostanze autorizzate nella direttiva 93/10/CEE alcuni polimeri utilizzati come rivestimenti, poiché sono soggetti alle disposizioni stabilite nella direttiva 2002/72/CE valide per le pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica.
- (8) Devono inoltre essere soppressi dall'elenco delle sostanze autorizzate con la direttiva 93/10/CEE quattro solventi, poiché le nuove informazioni disponibili indicano un rischio per la riproduzione ed essi non sono più utilizzati nella produzione di pellicole di cellulosa rigenerata. Vanno soppressi dall'elenco anche alcuni plastificanti non più utilizzati.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38.⁽²⁾ GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.⁽³⁾ GU L 93 del 17.4.1993, pag. 27.⁽⁴⁾ GU L 310 del 14.12.1993, pag. 41.⁽⁵⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.⁽⁶⁾ GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.⁽⁷⁾ GU L 297 del 23.10.1982, pag. 26.⁽⁸⁾ GU L 222 del 12.8.1997, pag. 10.⁽⁹⁾ GU L 372 del 31.12.1985, pag. 14.

- (9) Deve inoltre essere modificata la limitazione sull'impiego di 2-etilesildifenilfosfato (sinonimo: acido fosforico, 2-etilesildifenil estere) prevista dalla direttiva 93/10/CEE, per tenere conto del parere del comitato scientifico per l'alimentazione umana del 19 marzo 1998.
- (10) La direttiva 93/10/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (11) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 93/10/CEE è modificata come segue:

- 1) È soppressa la lettera a) dell'articolo 1, paragrafo 3.
- 2) È inserito il seguente articolo 1 bis:
- «Articolo 1 bis
- Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, appartengono a una delle seguenti categorie:
- a) pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita;
- b) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento derivato dalla cellulosa; o
- c) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica.»
- 3) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito da quanto segue:
- «1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 bis devono essere prodotte utilizzando solo le sostanze e i gruppi di sostanze elencate nell'allegato II, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.»
- 4) È inserito il seguente articolo 2 bis:
- «Articolo 2 bis
1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui alla lettera c) dell'articolo 1 bis devono essere prodotte, prima di essere rivestite, utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nella prima parte dell'allegato II, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.
2. Il rivestimento applicato alle pellicole di cellulosa rigenerata di cui al paragrafo 1 deve essere prodotto utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencate negli allegati da II a VI della direttiva 2002/72/CE, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.

3. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1, i materiali e gli oggetti in pellicola di cellulosa rigenerata di cui alla lettera c) dell'articolo 1 bis devono essere conformi agli articoli 2, 7 e 8 della direttiva 2002/72/CE.»

- 5) L'allegato II è modificato secondo quanto disposto dall'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 luglio 2005. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra tali norme e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano queste disposizioni in modo da:

- a) permettere il commercio e l'utilizzazione di pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari a partire dal 29 luglio 2005;
- b) vietare la produzione e l'importazione nella Comunità di pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari, che non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva, a partire dal 29 gennaio 2006. Queste disposizioni devono contenere un riferimento alla presente direttiva al momento dell'adozione da parte degli Stati membri o devono essere accompagnate da un riferimento alla loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

La parte seconda dell'allegato II alla direttiva 93/10/CEE è modificata come segue:

- 1) Nella terza riga (C. Rivestimenti) della seconda colonna (Limitazioni) della tabella è soppressa la dicitura: «Inferiore o uguale a 50 mg di rivestimento/dm² di pellicola sul lato a contatto con il prodotto alimentare».
- 2) Sono soppressi dalla tabella i seguenti polimeri e le loro limitazioni:

Nome	Limitazioni
«— Polimeri, copolimeri e loro miscele derivati dai seguenti monomeri: Vinilacetali derivati da aldeidi sature (C ₁ -C ₆) Acetato di vinile Alchil (C ₁ -C ₄) vinileteri Acidi acrilico, crotonico, itaconico, maleico, metacrilico e loro esteri Butadiene Stirene Metilstirene Cloruro di vinilidene Acrilonitrile Metacrilonitrile Etilene, propilene, 1- e 2-butilene Cloruro di vinile	<p>Secondo il disposto delle direttive comunitarie e, in loro assenza, della legislazione nazionale in attesa dell'adozione di direttive comunitarie</p> <p>In conformità alla direttiva 78/142/CEE (GU L 44 del 15.2.1978, pag. 15)»</p>

- 3) Per quanto riguarda le resine, il contenuto della colonna «Limitazioni» della tabella è sostituito dal seguente testo:

«2. Resine	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 12,5 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare e unicamente per la preparazione di pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte da una vernice a base di nitrato di cellulosa»
------------	---

- 4) Sono soppressi dalla tabella i seguenti plastificanti e le loro limitazioni:

Nome	Limitazioni
«— Butilbenzilftalato	Inferiore o uguale a 2,0 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con i prodotti alimentari
— Di-n-butilftalato	Inferiore o uguale a 3,0 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con i prodotti alimentari
— Di(2-etilesile)sebacato [= diottil-sebacato]»	

- 5) Per il seguente plastificante il contenuto della colonna «Limitazioni» della tabella è sostituito dal testo seguente:

Nome	Limitazioni
«— 2-Etiledifenilfosfato (sinonimo: acido fosforico, 2-etiledifenil estere)	La quantità di 2-etiledifenilfosfato deve essere inferiore o uguale a: a) 2,4 mg/kg del prodotto alimentare a contatto con questo tipo di pellicola; o b) 0,4 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare»

6) Sono soppressi dalla tabella i seguenti solventi:

Nome	Limitazioni
«— Etilenglicolmonoetilere	
— Etilenglicolmonoetilere acetato	
— Etilenglicolmonometilere	
— Etilenglicolmonometilere-acetato»	

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2004

recante misure di emergenza relative al peperoncino e ai prodotti derivati

[notificata con il numero C(2004) 68]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/92/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 53 e 54,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al regolamento (CE) n. 178/2002 la Commissione è tenuta a sospendere la commercializzazione o l'utilizzo di un alimento o di un mangime che può comportare un grave rischio per la salute umana o ad adottare qualsiasi altro provvedimento provvisorio adeguato qualora tale rischio non possa essere opportunamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro interessato.
- (2) Il 9 maggio 2003 la Francia ha notificato attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi l'individuazione del colorante Sudan rosso I in peperoncini rossi originari dell'India. Non risulta che la notifica riguardi prodotti di origine comunitaria.
- (3) La decisione 2003/460/CE ⁽²⁾ recante misure di emergenza relative al peperoncino rosso e ai prodotti derivati è stata adottata dalla Commissione il 20 giugno 2003.
- (4) Attuando la decisione 2003/460/CE gli Stati membri hanno effettuato controlli della presenza della sostanza in questione e di sostanze ad essa collegate nel peperoncino e nei prodotti derivati. Il colorante Sudan I è stato identificato in peperoncini e in prodotti derivati. Nei peperoncini e nei prodotti derivati sono state individuate

anche altre sostanze, quali Sudan II, Sudan III e Sudan IV (Scarlet red). Tali sostanze sono state rinvenute in vari prodotti derivati, fra cui le polveri di curry. Tutti i casi in cui sono state individuate le suddette sostanze sono stati notificati attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi nel rispetto dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002.

- (5) Le sostanze Sudan I, Sudan II, Sudan II e Sudan IV (Scarlet red) sono state classificate nella categoria 3 delle sostanze cancerogene dall'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC).
- (6) L'adulterazione individuata e notificata inizialmente dalla Francia e confermata da altri riscontri all'interno dell'Unione europea comporta pertanto un grave rischio per la salute.
- (7) Considerata la gravità della minaccia per la salute e i riscontri positivi è necessario mantenere ed estendere i provvedimenti di cui alla decisione 2003/460/CE. Occorre inoltre considerare la possibilità di un traffico triangolare, specialmente per quanto concerne i prodotti per i quali manca una certificazione di origine ufficiale. Al fine di tutelare la salute pubblica è opportuno esigere che le partite di peperoncino e prodotti derivati, importati nella Comunità in qualsiasi forma e destinati al consumo umano, siano accompagnate da una relazione analitica presentata dall'importatore o dall'operatore del settore alimentare interessato, dalla quale risulti che la partita non contiene i coloranti Sudan I, Sudan II, Sudan III o Sudan IV (Scarlet red). Per la stessa ragione gli Stati membri effettuano campionamenti aleatori ed analisi su partite di peperoncini e di prodotti derivati in fase d'importazione o già presenti sul mercato.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GV L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 114.

- (8) È opportuno ordinare la distruzione delle partite adulterate di peperoncini e dei prodotti derivati, al fine di evitarne l'introduzione nella catena alimentare.
- (9) Poiché i provvedimenti previsti dalla presente decisione hanno un notevole impatto sulle risorse adibite al controllo negli Stati membri, i risultati di tali provvedimenti verranno esaminati dopo 12 mesi al fine di valutare se sono ancora necessari per la tutela della salute pubblica.
- (10) Tale valutazione deve tenere conto di tutti i risultati delle analisi effettuate dalle autorità competenti.
- (11) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per il ciclo alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

La presente decisione si applica ai seguenti peperoncini e prodotti derivati in qualsiasi forma, destinati al consumo umano:

- a) pimenti del genere *Capsicum*, essiccati, tritati o polverizzati, di cui al codice NC 0904 20 90, in qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana; e
- b) Curry di cui al codice NC 0910 50, in qualsiasi forma, destinato all'alimentazione umana.

Articolo 2

Condizioni per l'importazione di peperoncino e dei prodotti derivati

1. Gli Stati membri vietano l'importazione di peperoncino e dei prodotti derivati, a meno che le partite siano accompagnate da una relazione analitica comprovante che il prodotto non contiene nessuna delle sostanze chimiche seguenti:

- a) Sudan I (numero CAS 842-07-9);
- b) Sudan II (numero CAS 3118-97-6);
- c) Sudan III (numero CAS 85-86-9);
- d) Sudan IV o Scarlet red (numero CAS 85-83-6).

2. Le autorità competenti degli Stati membri verificano che le partite di peperoncino e dei prodotti derivati presentati all'importazione siano accompagnate da una relazione analitica come previsto al paragrafo 1.

3. In assenza della relazione analitica di cui al paragrafo 1 l'importatore stabilito nella Comunità fa eseguire analisi sul prodotto, al fine di dimostrare che non contiene nessuna delle sostanze chimiche di cui al paragrafo 1. In attesa che si renda disponibile la relazione analitica il prodotto resta sotto controllo ufficiale.

Articolo 3

Campionamento ed analisi

1. Al fine di verificare l'assenza delle sostanze chimiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure adeguate, quali prelievi aleatori e analisi di partite di peperoncino e di prodotti derivati, presentati all'importazione o già commercializzati.

Gli Stati membri informano la Commissione attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi di tutte le partite nelle quali si riscontra la presenza delle suddette sostanze.

Gli Stati membri notificano alla Commissione con frequenza trimestrale tutti i casi in cui si riscontrano le suddette sostanze nelle partite di peperoncino o prodotti derivati. La relazione è presentata nel mese successivo a ogni trimestre.

2. Le partite sottoposte al campionamento e alle analisi ufficiali possono essere trattenute per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi prima di venire commercializzate.

Articolo 4

Frazionamento delle partite

Qualora la partita sia frazionata, una copia certificata della relazione analitica in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, accompagna ciascuna parte della partita frazionata.

Articolo 5

Partite adulterate

I peperoncini e i prodotti derivati nei quali siano state individuate una o più fra le sostanze chimiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, devono essere distrutti.

Articolo 6

Recupero dei costi

Le spese relative alle analisi, allo stoccaggio e alla distruzione effettuati in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1 o 3, e dell'articolo 5 sono a carico degli importatori o degli operatori del settore alimentare interessati.

Articolo 7

Valutazione dei provvedimenti

La presente decisione è riesaminata entro e non oltre il 31 gennaio 2005.

Articolo 8

Abrogazione

La decisione 2003/460/CEE è abrogata.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2004

recante misure di protezione relative all'influenza aviaria in taluni paesi asiatici per quanto riguarda le importazioni di volatili diversi dal pollame

[notificata con il numero C(2004) 257]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/93/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute degli uomini e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.
- (2) La presenza dell'influenza aviaria è stata confermata in diversi mercati asiatici, tra cui Cambogia, Giappone, Laos, Pakistan, Repubblica popolare cinese incluso il territorio di Hong Kong, Corea del Sud, Thailandia e Vietnam.
- (3) Per quanto riguarda l'Indonesia, l'evoluzione dell'influenza aviaria è ancora incerta.
- (4) Non sono autorizzate le importazioni di pollame vivo e di uova da cova da nessuno dei paesi di cui sopra.
- (5) La decisione 2004/84/CE della Commissione⁽³⁾ ha sospeso le importazioni di carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, di preparazioni di carne di pollame e di prodotti a base di carne di pollame, di preparazioni a base di carne e di materiale grezzo utilizzato per la produzione di alimenti per animali di compagnia consistenti o contenenti carne delle suddette specie, nonché di uova per il consumo umano provenienti dalla Thailandia e destinate alla Comunità; le importazioni delle merci suelencate non sono autorizzate da nessuno dei paesi di cui sopra.

- (6) Ai sensi della decisione 2000/666/CE della Commissione⁽⁴⁾, sono autorizzate le importazioni di volatili diversi dal pollame provenienti da tutti i paesi membri dell'UIE (Ufficio internazionale delle epizootie) e soggetti a garanzie in materia di polizia sanitaria stabilite dal paese di origine nonché a rigorose misure di quarantena successive all'importazione negli Stati membri, onde prevenire l'eventuale diffusione di malattie del pollame nei branchi comunitari.
- (7) Tuttavia, tenuto conto delle condizioni eccezionali di evoluzione della malattia in diversi paesi asiatici e delle ripercussioni negative che i ceppi specifici del virus dell'influenza aviaria in questione potrebbero avere, è opportuno sospendere le importazioni nell'Unione europea di volatili diversi dal pollame, nonché di uccelli da compagnia al seguito dei rispettivi proprietari, in provenienza da Cambogia, Indonesia, Giappone, Laos, Pakistan, Repubblica popolare cinese incluso il territorio di Hong Kong, Corea del Sud, Thailandia e Vietnam, onde fugare qualsiasi rischio di insorgenza della malattia nelle stazioni di quarantena sotto l'autorità degli Stati membri.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sospendono immediatamente le importazioni di volatili vivi diversi dal pollame quali definiti dalla decisione 2000/666/CE della Commissione in provenienza da Cambogia, Indonesia, Giappone, Laos, Pakistan, Repubblica popolare cinese incluso il territorio di Hong Kong, Corea del Sud, Thailandia e Vietnam, nonché di uccelli da compagnia al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.⁽²⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 17 del 24.1.2004, pag. 57.⁽⁴⁾ GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26, modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
